

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 28 SETTEMBRE 1950

(27<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASATI

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Organici provvisori degli ufficiali dell'Aeronautica militare » (N. 1007-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

CINGOLANI, *relatore* . . . . . Pag. 244  
VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . . . 244

« Concessione di un contributo straordinario di lire 4 milioni alla Casa militare per i veterani delle guerre nazionali » (N. 1027):

GASPAROTTO, *relatore* . . . . . 244

« Aumento del soprassoldo giornaliero per servizi speciali al personale dello Squadrone Guardie del Presidente della Repubblica » (N. 1165):

CADORNA, *relatore* . . . . . 245

« Nomina ad ufficiale di complemento di allievi ufficiali caduti o mutilati di guerra » (N. 1201) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CINGOLANI, *relatore* . . . . . 246

« Trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica » (N. 1211) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CADORNA, *relatore* . . . . . Pag. 247

« Indennità di immersione al personale civile tecnico di ruolo della Marina militare » (N. 1115) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CEMMI, *relatore* . . . . . 249

« Concessione di un contributo straordinario di lire 5.500.000 a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, per l'esercizio finanziario 1949-50 » (N. 1144):

CERICA, *relatore* . . . . . 249, 250  
PANETTI . . . . . 249  
VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . . . 250

(Discussione e rinvio)

« Anzianità da attribuire ai sottotenenti provenienti dall'86° corso dell'Accademia militare di Modena e dal 125° corso dell'Accademia militare di Torino » (N. 1166):

CADORNA, *relatore* . . . . . 246  
VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . . . 246

« Modifica alla legge 9 maggio 1940, n. 370, Riguardante l'avanzamento degli ufficiali dello Esercito » (N. 1112) (D'iniziativa dei deputati Cuttitta ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CERICA, *relatore* . . . . . 250  
VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . . . 251  
CADORNA . . . . . 251

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Beltrand, Cadorna, Caldera, Casati, Cemmi, Cerica, Cermenati, Cingolani, Elia, Facchinetti, Gasparotto, Lavia,

## IV COMMISSIONE (Difesa)

27ª RIUNIONE (28 settembre 1950)

Lazzaro, Miceli Picardi, Moscatelli, Ottani, Panetti, Pertini, Varaldo.

È altresì presente alla riunione il Sottosegretario di Stato per la difesa, onorevole Vaccaro.

CEMMI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Organici provvisori degli ufficiali dell'Aeronautica militare** » (N. 1007-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordin del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Organici provvisori degli ufficiali dell'Aeronautica militare », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Aprò la discussione sugli emendamenti apportati dall'altro ramo del Parlamento al disegno di legge.

CINGOLANI, *relatore*. Le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al testo del disegno di legge hanno lasciato immutata solo la prima parte dell'articolo primo, che tuttavia è quella fondamentale. Considerata l'utilità del disegno di legge e l'opportunità di non frapporre indugi alla sua applicazione, ritengo che esso possa essere senz'altro approvato dalla nostra Commissione nel suo nuovo testo.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi associo a quanto ha detto il senatore Cingolani.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla votazione degli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati al disegno di legge.

All'articolo primo, il testo del secondo comma è stato sostituito dal seguente:

« Gli organici provvisori di cui al precedente comma possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, ma le eventuali variazioni non potranno in nessun caso comportare aumenti di spesa. La facoltà può essere esercitata fino al 31 dicembre 1950 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione la soppressione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge quale risulta in seguito agli emendamenti testè approvati:

*Articolo unico*

A decorrere dal 1° gennaio 1948 e nella attesa che siano stabiliti gli organici definitivi degli ufficiali in servizio permanente della Aeronautica militare, gli organici degli anzidetti ufficiali sono fissati nella consistenza risultante dall'annessa tabella.

Gli organici provvisori di cui al precedente comma possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, ma le eventuali variazioni non potranno in nessun caso comportare aumenti di spesa. La facoltà può essere esercitata fino al 31 dicembre 1950.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Concessione di un contributo straordinario di lire quattro milioni alla Cassa militare per i veterani delle guerre nazionali** » (N. 1027).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 4.000.000 alla Casa militare per i veterani delle guerre nazionali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

GASPAROTTO, *relatore*. Con questo disegno di legge il Governo propone di concedere alla Casa militare per i veterani delle guerre nazionali un contributo straordinario di lire 4.000.000, oltre al sussidio normale di lire 3.000.000 di cui quella istituzione fruisce. La Casa militare per i veterani è veramente benemerita; amministrata bene, con parsimonia, essa ha sede in una località magnifica, ed è sempre pronta a venire incontro alle necessità dei vecchi soldati. Propongo pertanto l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

**Art. 1.**

In aggiunta al contributo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 836, per l'esercizio finanziario 1949-50 è concesso, a favore della Casa militare per i veterani delle guerre nazionali, in Turate, un contributo straordinario di lire 4.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa - Servizi dell'Esercito - per l'esercizio stesso.

(È approvato).

**Art. 2.**

La maggiore spesa di lire 4.000.000 derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 sarà fronteggiata mediante riduzione per un corrispondente importo dello stanziamento del capitolo n. 36 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario 1949-50.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Aumento del soprassoldo giornaliero per servizi speciali al personale dello Squadrone Guardie del Presidente della Repubblica » (N. 1165).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Aumento del soprassoldo giornaliero per servizi speciali al personale dello Squadrone Guardie del Presidente della Repubblica ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CADORNA, *relatore*. Lo Squadrone Guardie del Presidente della Repubblica, già Corazzieri del Re, godeva, in base alla legge sugli stipendi, tabelle V, VI e VII, di una indennità giornaliera di lire 2, devoluta alla manuten-

zione del vestiario. Tale indennità fu portata nel 1940 a lire 5, ma essa appare oggi manifestamente insufficiente, e se ne rende pertanto necessario l'aumento, che viene proposto con questo disegno di legge, nella misura di lire 90. Esso estende, inoltre, la corresponsione della indennità in parola anche agli ufficiali, i quali, disimpegnando gli stessi servizi, hanno anche le stesse esigenze dei sottufficiali e della truppa. Al maggior onere finanziario, previsto in circa 5 milioni, si farà fronte con i mezzi ordinari di bilancio.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

**Art. 1.**

Il soprassoldo giornaliero previsto a favore dei sottufficiali, appuntati e carabinieri effettivi dello Squadrone Guardie del Presidente della Repubblica dalle tabelle V, VI e VII allegate al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliera e sugli assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, aumentato con la legge 29 giugno 1940, n. 1030, è ulteriormente aumentato, a decorrere dal 1° luglio 1949, da lire 5 a lire 90.

(È approvato).

**Art. 2.**

La concessione del soprassoldo di cui all'articolo precedente è estesa, nella stessa misura e con la stessa decorrenza, agli ufficiali dello Squadrone Guardie del Presidente della Repubblica.

(È approvato).

**Art. 3.**

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con le somme già stanziare nei capitoli 113 (ufficiali) e 114 (sottufficiali e truppa) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge: « Anzianità da attribuire ai sottotenenti provenienti dall'86° corso dell'Accademia militare di Modena e dal 125° corso dell'Accademia militare di Torino » (N. 1166).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Anzianità da attribuire ai sottotenenti provenienti dall'86° corso dell'Accademia militare di Modena e dal 125° corso dell'Accademia militare di Torino ».

CADORNA, *relatore*. L'86° corso dell'Accademia di Modena, corrispondente al 125° corso dell'Accademia di Torino, fu interrotto dopo il primo anno, nel 1943, in seguito ai noti avvenimenti dell'8 settembre. Nel Sud il corso allievi ufficiali fu riattivato alla scuola di Lecce, accogliendo naturalmente quegli allievi che man mano si rendevano disponibili, in conseguenza della progressiva liberazione del Paese. Accadde così che questo corso, unico all'inizio del primo anno, fu poi proseguito in tre successivi scaglioni, i cui esami terminarono rispettivamente il 1° febbraio 1945, il 31 agosto 1945 ed il 15 novembre 1946. Ora, avendo tutti questi allievi ufficiali compiuto insieme il primo anno di corso, si ritiene giusto che la data di promozione sia uguale per tutti, e venga cioè riportata per tutti al 31 febbraio del 1945. Fin qui io sono perfettamente d'accordo con il punto di vista che ha ispirato al Ministero la presentazione del disegno di legge.

Debbo però esprimere qualche dubbio sulla disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo unico, il quale stabilisce che l'anzianità di tutti i partecipanti ai tre successivi scaglioni del corso verrà ricostruita in base alla media generale riportata da ogni sottotenente al termine del corso. Ora, questo è quanto avveniva di consueto per tutti i corsi dell'Accademia di Modena: alla fine del corso, cioè, si redigeva una anzianità che poi restava valida per tutta la carriera. Ora, io mi chiedo se sia equo parificare l'anzianità di coloro che sono divenuti ufficiali all'incirca nel novembre del 1946, a guerra finita, e che hanno proseguito il corso in una scuola diversa da quella

in cui l'avevano iniziato, a distanza notevole di tempo, con altri metodi didattici, alla anzianità di coloro che terminarono gli esami all'inizio del 1945, cioè in piena guerra, e che quindi alla guerra hanno partecipato. Mi chiedo se una disposizione siffatta non provocherà risentimenti da parte degli appartenenti al primo scaglione. In altre parole, l'appartenente al terzo scaglione che abbia avuto 15 di media dovrebbe scavalcare chi ha avuto 14,75, ma è stato licenziato un anno e mezzo prima: la graduatoria, insomma, nei suoi riflessi sulla anzianità, danneggerebbe chi abbia una anzianità acquisita in base alla promozione. Sottopongo questo quesito al rappresentante del Governo, per evitare il pericolo che questo provvedimento arrechi un qualche nocimento alla morale dei giovani ufficiali. Riterrei quindi opportuno che la discussione del disegno di legge venisse rinviata, per consentirne un più approfondito esame.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Aderisco alla proposta di rinvio, riservandomi di rispondere alle osservazioni del relatore nel corso della prossima riunione.

PRESIDENTE. Essendo d'accordo il rappresentante del Governo ed il relatore sull'opportunità di rinviare la discussione del disegno di legge, il disegno di legge stesso si intende rinviato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Nomina ad ufficiale di complemento di allievi ufficiali caduti o mutilati di guerra » (N. 1201) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Nomina ad ufficiale di complemento di allievi ufficiali caduti o mutilati di guerra ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CINGOLANI, *relatore*. Il disegno di legge è inteso esclusivamente a dare un riconoscimento ai famigliari degli allievi ufficiali caduti nonchè agli allievi ufficiali mutilati di guerra. Esso, infatti, prevede la nomina di tali allievi ad ufficiali di complemento, quale tributo di onore per il loro sacrificio. Propongo pertanto l'approvazione del disegno di legge.

## IV COMMISSIONE (Difesa)

27ª RIUNIONE (28 settembre 1950)

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

## Art. 1.

Gli allievi ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e gli aspiranti di complemento della Marina, caduti in azione di combattimento o deceduti in seguito a ferite riportate in dette azioni durante il conflitto 1940-45, o, in Africa Orientale, dopo il 2 ottobre 1935, possono essere nominati sottotenenti o guardiamarina di complemento nell'arma, corpo o servizio di appartenenza, quale tributo d'onore « alla memoria ».

(È approvato).

## Art. 2.

Possono essere nominati sottotenenti o guardiamarina di complemento nell'arma, corpo o servizio di appartenenza, gli allievi ufficiali di complemento dell'Esercito e della Marina e gli aspiranti di complemento della Marina mutilati o invalidi per ferite riportate in azioni di combattimento, durante il conflitto 1940-45, o, in Africa Orientale, dopo il 2 ottobre 1935, i quali non abbiano potuto conseguire la nomina ad ufficiale di complemento in conseguenza delle mutilazioni o invalidità da essi riportate.

Per l'Aeronautica rimangono in vigore le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 23 giugno 1938, n. 1288, e successive modificazioni.

(È approvato).

## Art. 3.

Le nomine di cui ai precedenti articoli avranno decorrenza dalla data sotto la quale gli interessati avrebbero potuto conseguire la nomina ad ufficiale di complemento, se avessero ultimato i corsi o esperimenti prescritti, o, per gli aspiranti di complemento di Marina, se avessero compiuto il periodo minimo di permanenza nel grado.

Per gli allievi e gli aspiranti di cui all'articolo 1 deceduti prima della data anzidetta, la data di decorrenza della nomina sarà stabilita in corrispondenza al giorno precedente a quello del decesso.

Il conferimento della nomina al personale di cui all'articolo 2 è subordinato al possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge per la nomina ad ufficiale di complemento, eccezione fatta dei requisiti dell'età e della idoneità fisica e di quello di aver superato prove od esperimenti.

(È approvato).

## Art. 4.

La nomina di cui al precedente articolo 1 sarà conferita di ufficio o a domanda dei congiunti.

La nomina di cui all'articolo 2 sarà conferita a domanda degli interessati, da presentare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

## Art. 5.

Le nomine di cui alla presente legge non modificano il trattamento di pensione privilegiato di guerra, nè ogni altro trattamento economico eventualmente spettante agli interessati o agli aventi diritto dei deceduti in relazione al grado rivestito dal personale di cui trattasi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

## Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica** » (N. 1211) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « **Trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica** ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CADORNA, *relatore*. Sono lieto di prendere la parola su questo disegno di legge, poichè

esso contiene disposizioni la cui necessità io sostengo da anni e che reputo di grande importanza, se si vuole che il reclutamento per le nostre Scuole militari avvenga tra elementi preparati ed efficienti.

Il disegno di legge prevede la corresponsione agli allievi dell'Accademia militare — parlo di quelli dell'Esercito, poichè quelli della Marina ebbero, fin dal primo dopoguerra, un trattamento favorevolissimo — di una indennità giornaliera all'allievo che viene accettato nella scuola e mantenuto gratuitamente, indennità la quale viene mensilmente depositata su di un apposito libretto di risparmio e che servirà all'allievo, all'atto della nomina, per farsi il necessario corredo. In questo modo gli ufficiali di prima nomina potranno superare agevolmente la difficoltà di sostenere la non indifferente spesa del corredo, non essendo più possibile oggi pretendere dagli allievi, i quali appartengono a famiglie generalmente non abbienti, il deposito di una somma destinata a questo fine, come avveniva anticamente.

Il disegno di legge contiene, inoltre, alcune norme che regolano la corresponsione della suddetta indennità. È previsto tra l'altro che, se l'allievo abbandona per una qualsiasi ragione l'Accademia e non termina il corso, la somma depositata verrà versata in Tesoreria.

L'articolo 4 prevede inoltre il modo con il quale si farà fronte al maggior onere finanziario derivante dall'applicazione della legge.

Concludo, proponendo agli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Le spese riflettenti il mantenimento degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica durante il primo ed il secondo anno di corso sono a carico dello Stato.

(È approvato).

#### Art. 2.

Agli allievi di cui al precedente articolo 1 è attribuita una indennità giornaliera pari a quella prevista per gli allievi dell'Accademia della guardia di finanza.

L'indennità, da servire per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente, non è dovuta per i corsi che si ripetono e sarà mensilmente depositata, a cura del Comando del rispettivo istituto, su di un apposito libretto di risparmio e liquidata all'atto dell'anzidetta nomina.

Le quote relative agli allievi che comunque cessino dall'Accademia prima della nomina stessa saranno versate in Tesoreria.

(È approvato).

#### Art. 3.

Sono a totale carico degli allievi delle Accademie le spese relative all'istruzione, per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, nonché quelle di carattere personale e straordinario.

Sono inoltre a carico degli allievi non provenienti dai sottufficiali le spese per la manutenzione del vestiario e le altre che saranno di volta in volta determinate nel bando di concorso per l'ammissione all'Accademia.

(È approvato).

#### Art. 4.

Alla spesa di lire 71.187.000 derivante dalla applicazione della presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1949-50, con i fondi già stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario, prelevando le somme di lire 46.645.000 e di lire 18.054.000 rispettivamente dai capitoli 235 e 236 in favore dei capitoli 32 e 78 e stornando la somma di lire 6.488.000 dal capitolo 167 al capitolo 130.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

#### Art. 5.

È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge che ha effetto dall'inizio dell'anno accademico 1949-50.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Indennità di immersione al personale civile tecnico di ruolo della Marina militare** » (Numero 1115) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Indennità di immersione al personale civile tecnico di ruolo della Marina militare »

Dichiaro aperta la discussione generale.

CEMMI, *relatore*. Si tratta di un provvedimento perequativo a favore del personale civile tecnico di ruolo della Marina militare. Agli operai statali, che effettuano lavori in immersione, viene infatti corrisposto uno speciale soprassoldo che viene esteso, col provvedimento in esame, al personale suaccennato. Dati gli evidenti motivi di equità che hanno ispirato il disegno di legge, ne propongo la approvazione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

**Art. 1.**

Con decorrenza dal 1° luglio 1948 al personale civile dei ruoli tecnici della Marina militare, che per motivi di servizio abbia effettuato o debba effettuare lavori subacquei, spetta lo speciale soprassoldo previsto dalle disposizioni riguardanti gli operai statali che effettuano gli anzidetti lavori.

(È approvato).

**Art. 2.**

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1949-50, con le somme già iscritte nel capitolo 84 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Concessione di un contributo straordinario di lire 5.500.000 a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, per l'esercizio finanziario 1949-50** » (N. 1144).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 5.500.000 a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, per l'esercizio finanziario 1949-50 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CERICA, *relatore*. Prima del 1943 la Marina militare aveva a La Spezia una vasca navale, cioè una attrezzatura per lo studio pratico del comportamento in mare dei mezzi costruiti dalla Marina stessa. I tedeschi fecero saltare questo impianto, per la cui ricostruzione occorrerebbe qualche miliardo. Dopo la Liberazione, anzichè provvedere a tale ricostruzione, considerando anche che un impianto come quello esistente sarebbe ormai sproporzionato alle esigenze della Marina, fu stabilito di usufruire della vasca navale della Marina mercantile, dietro la corresponsione di un contributo annuo da parte del Ministero della difesa. La legge 24 maggio 1946, n. 530, autorizzava, inoltre, la corresponsione di un contributo annuo straordinario, a partire dall'esercizio finanziario 1946-47 fino all'esercizio finanziario 1948-49. Per poter fronteggiare gli oneri che il Commissario straordinario, il quale regge l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, ha già contratto per paghe di operai ecc., occorre rinnovare la corresponsione del contributo, come è previsto nel disegno di legge sottoposto al nostro esame.

Al maggior onere derivante dall'applicazione del disegno di legge, si farà fronte con i fondi già stanziati nell'apposito capitolo del bilancio del Ministero della difesa.

Concludo, pertanto, proponendo agli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge.

PANETTI. Ritengo che l'attuale stato di cose si prolungherà, poichè evidentemente una vasca nautica non la si improvvisa. Pertanto — e plaudo a questa iniziativa — la Marina mili-

## IV COMMISSIONE (Difesa)

27ª RIUNIONE (28 settembre 1950)

tare continuerà a valersi degli impianti dell'Istituto per studi ed esperienze di architettura navale.

Ritengo sia il caso che la nostra Commissione esprima il voto che a questo problema venga data una soluzione definitiva, cosicché non lo si debba affrontare di bel nuovo ogni anno. Si potrebbe, ad esempio, stabilire che le prestazioni fornite dall'Istituto per studi ed esperienze di architettura navale alla Marina militare, per le sue ricerche, vengano compensate annualmente con una cifra fissa, ovvero ragguagliata alla importanza delle prestazioni stesse.

Queste osservazioni non vogliono evidentemente arrestare l'approvazione del provvedimento, il quale riguarda un esercizio già scaduto: esse faranno piuttosto oggetto di un ordine del giorno che sottoporro alla Commissione.

CERICA, *relatore*. Mi associo ai rilievi fatti dal senatore Panetti e alla sua proposta.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con quanto ha osservato l'onorevole Panetti e dichiaro di accettare come raccomandazione l'ordine del giorno che egli vorrà presentare su questo argomento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

## Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 5.500.000, per l'esercizio finanziario 1949-50, a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

(È approvato).

## Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'articolo precedente verrà fatto fronte con i fondi già stanziati nell'apposito capitolo 219 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'esercizio finanziario 1949-50.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.  
(È approvato).

L'onorevole Panetti ha presentato il seguente ordine del giorno: « La 4ª Commissione del Senato, a proposito del disegno di legge n. 1144 (Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, per le attività che esso ha svolto nel decorso esercizio per soddisfare alle esigenze della Difesa-Marina, che non dispone più della vasca per lo studio sperimentale delle carene e dei mezzi di propulsione, distrutta durante la guerra) mentre approva il provvedimento, rilevando che un nuovo impianto non può essere a breve scadenza costruito, e che anzi è opportuno valersi di quello esistente e alla occorrenza potenziarlo, anche se si tratta di un centro sperimentale non dipendente dal Ministero della difesa, raccomanda che i rapporti tra il Ministero stesso e l'Istituto siano studiati anche per l'avvenire sulla base di accordi organici e con la garanzia di una attività soddisfacente in modo da sostituire con una convenzione il provvedimento che di esercizio in esercizio viene rinnovato ».

Pongo in votazione questo ordine del giorno, accettato dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cuttitta ed altri: « Modifica alla legge 9 maggio 1940, n. 370, riguardante l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito » (N. 1112) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifica alla legge 9 maggio 1940, n. 370, riguardante l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito ».

CERICA, *relatore*. Illustrerò brevemente questo disegno di legge, che è stato già approvato dalla Camera dei deputati. Mentre per tutto



il personale civile è sempre esistito, in materia di avanzamento, il criterio che i pretermessi, cioè coloro che venivano dichiarati non prescelti, nella scelta comparativa, non venivano eliminati dal servizio, ma rimanevano con le funzioni e il grado ricoperti, nella legge di avanzamento dell'Esercito, invece, la dichiarazione di non prescelto portava senz'altro all'allontanamento dal servizio. I deputati Cuttitta, Greco, Bovaro e Carignani si fecero iniziatori di un disegno di legge in base al quale tale criterio viene soppresso e la dichiarazione di non prescelto, pertanto, anzichè provocare l'allontanamento dal servizio, implica semplicemente la impromovibilità al grado superiore. Il non prescelto, insomma, conserva le funzioni e la carica che ricopriva fino al raggiungimento dei limiti di età.

Il disegno di legge mi sembra effettivamente rispondente ad un principio di equità, nonchè ad un criterio di opportunità, se si consideri che oggi l'Esercito soffre di carenza nell'inquadramento, particolarmente grave nell'attuale momento. Se, infatti, è relativamente agevole disporre di materiali e di truppa, è difficile invece riparare alla insufficienza attuale dei quadri, che sono assolutamente sproporzionati alle necessità e ai bisogni. Sono, quindi, favorevole alla approvazione da parte della Commissione di questo disegno di legge.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Debbo prospettare alla Commissione l'opportunità di emendare l'articolo unico del disegno di legge nel senso di aggiungere il seguente comma: « L'ufficiale che, ai sensi del precedente comma, è trattenuto nella posizione di servizio permanente, fa vacanza agli effetti dell'applicazione dell'articolo 33 della legge 9 maggio 1940, n. 370, con decorrenza dalla data che sarebbe stata fissata per il collocamento nella riserva se questo avesse avuto luogo, rimanendo in soprannumero nel ruolo del proprio grado in attesa della emanazione delle nuove leggi organiche riflettenti gli ufficiali dell'Esercito ».

CADORNA. Questo disegno di legge ripropone il problema della vacanze. La nuova

legge che disciplinerà la materia, per quanto possa mutare il nome, non potrà certamente eliminare il sistema delle vacanze, che è implicito all'ordinamento piramidale. Il Ministero, in una lettera inviata a questo proposito, sottolinea appunto la necessità di non infrimare o sopprimere il sistema delle vacanze, come avverrebbe se il disegno di legge di iniziativa dell'onorevole Cuttitta ed altri, fosse approvato nel suo testo attuale, ed io non posso che sottoscrivere le considerazioni del Ministero. Si osserva nella lettera citata che il disegno di legge, per quanto lodevole nei motivi che lo hanno ispirato, non sembra tuttavia inquadrato in una visione globale del problema dei quadri ufficiali, in quanto, mentre tiene conto della necessità di venire incontro alla situazione dei non prescelti, non tiene conto d'altra parte che la permanenza nel grado degli ufficiali non prescelti provocherebbe una notevole contrazione degli organici, con conseguenze ovvie per gli ufficiali di grado inferiore, i quali vedrebbero così allontanata o ritardata la possibilità di una loro promozione. Se, in altri termini, dovessero venir meno anche le vacanze nell'organico, corrispondenti al numero dei dichiarati non idonei all'avanzamento, le promozioni ristagnerebbero a tal punto da provocare permanenze esagerate ed insostenibili, specie nei gradi inferiori della gerarchia. Concludendo il Ministero accenna, per ovviare agli inconvenienti indicati, alla possibilità di inserire un opportuno emendamento al testo del disegno di legge, emendamento che corrisponderebbe a quello ora proposto dal Sottosegretario per la difesa.

Considerando tuttavia la delicatezza dell'argomento, ritengo che sarebbe opportuno approfondirne l'esame, e quindi rinviare la discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio della discussione di questo disegno di legge, formulata dall'onorevole Cadorna. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La riunione termina alle ore 11,50.